

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1850

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, BULGARELLI, BODINI,
BASSOLI, CASSON, ENRIQUES, FONTANA, GASBARRI, LIVI
BACCI, PECORARO SCANIO, PIGNEDOLI e ROILO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2007

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, in materia di gratuito patrocinio

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha introdotto il patrocinio a spese dello Stato per coloro, cittadini stranieri o apolidi, che siano titolari di un reddito imponibile non superiore a 9.723,84 euro (adeguato ogni due anni alle variazioni ISTAT). Tale spesa, che una volta gravava sui difensori di ufficio, è stata ora e giustamente posta a carico dello Stato. Come spesso accade, la spesa è andata al di là di qualsiasi previsione.

Nell'ultimo anno, il 2006, le persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato sono state ben 84.047 (su un totale di 98.329 istanze) e la spesa complessiva, che è andata a gravare sul bilancio del Ministero della giustizia è stata di ben 70.591.753 euro.

Ciò è avvenuto, perché, le uniche esclusioni dal patrocinio previste per l'imputato dal legislatore sono costituite dal fatto che egli sia imputato o sia stato condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione sui redditi e sul valore aggiunto. È estremamente difficile se non impossibile, quindi, escludere imputati di gravi reati, anche di criminalità di stampo mafioso, spesso di competenza delle corti d'assise, per i quali processi, che hanno sempre una lunga durata, in relazione all'impegno del difensore, le parcelle presentate e liquidate raggiungono cifre sempre molto rilevanti. Non solo, ma in base alla stessa legge, alle spese per la prestazione dell'avvocato, come s'è detto molto spesso rilevante sia per la delicatezza dei processi sia per la loro durata, vanno aggiunte quelle per consulenze, indagini difensive, investigatori copie di atti e così via.

Credo che a nessuno possa sfuggire come tutti gli imputati appartenenti ad associazioni di stampo mafioso siano ufficialmente impossidenti. È veramente difficile immaginare che chi si dedica ad estorsioni, al traffico di droga o di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione, al contrabbando e ad altri gravi reati, alla fine dell'anno si rivolga al proprio commercialista perché rediga regolare denuncia dei guadagni realizzati, ai fini dell'IRPEF o dell'IVA. Come è difficile immaginare che le informazioni richieste agli organi deputati a fornirle risultino positive. Sono ormai decenni che la criminalità pratica tecniche sempre più raffinate per riciclare i guadagni illeciti e per apparire nullatenenti, non fosse altro che per sfuggire alle misure di prevenzione.

Per evitare che pericolosi criminali al danno aggiungano anche la beffa di farsi difendere in giudizio a spese dello Stato e dei cittadini onesti, è pertanto opportuno apportare una modifica all'articolo 91 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che escluda dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato gli imputati dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, per i delitti previsti dagli articoli 601, 644, 644-bis e 648-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

È appena il caso di rilevarlo, non possono nella specie ravvisarsi profili di incostituzionalità, in relazione all'articolo 24 della Costituzione, in quanto le esclusioni si riferiscono ai casi in cui l'impossibilità di procurarsi un difensore, per mancanza di mezzi, è solo apparente e non effettiva per la natura stessa dei reati che presuppongono lauti guadagni e che, sotto il profilo della sussistenza e consumazione da parte dell'imputato,

hanno già subito il vaglio della sussistenza del *fumus boni iuris* da parte di un giudice terzo. D'altra parte in caso di proscioglimento «perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso», nulla esclude che l'imputato possa essere ammesso *a posteriori* al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di onorari e spese al difensore che le ha anticipate, nell'ipotesi che sussistano i presupposti di cui agli articoli 76 e 92 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 91, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«, ovvero del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, di un delitto commesso avvalendosi delle condizioni di cui al medesimo articolo, dei delitti previsti dagli articoli 601, 644, 644-*bis* e 648-*bis* del medesimo codice, dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando è stata emessa misura cautelare di custodia in carcere o è stato pronunciato decreto che dispone il giudizio o decreto di giudizio immediato».